

Edizione di mercoledì 10 gennaio 2018

IVA

Integrativa Iva: ancora di salvezza o trappola per i contribuenti?

di **Enrico Ferra, Riccardo Righi**

ENTI NON COMMERCIALI

La nuova società sportiva lucrativa – II° parte

di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Le novità del modello IVA 2018

di **Federica Furlani**

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa e acquisto del secondo immobile

di **Luigi Ferrajoli**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Dal 2018 reclamo/mediazione con soglia potenziata

di **Dottryna**

IVA

Integrativa Iva: àncora di salvezza o trappola per i contribuenti?

di **Enrico Ferra, Riccardo Righi**

La lettura del testo definitivo della **L. 205/2017, legge di Bilancio 2018**, ha deluso le speranze di chi attendeva una “razionalizzazione” delle regole in materia di **detrazione IVA**; regole che hanno creato, e quindi continueranno a creare (almeno fino all’eventuale auspicato intervento normativo) non pochi **problemi** di carattere **operativo**.

Come noto, i meccanismi della **detrazione dell’imposta** e della **registrazione delle fatture** di acquisto sono regolati rispettivamente dagli [articoli 19](#) e ss. e dall'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Il **D.L. 50/2017**, andando a incidere sul contenuto delle citate norme, ha modificato il funzionamento della **detrazione** dell’imposta, principio cardine dell’intero sistema IVA, **riducendo significativamente i termini per esercitarlo**.

In particolare l'[articolo 2, comma 1](#), del citato decreto ha modificato l'**articolo 19 D.P.R. 633/1972**, riducendo di due anni la possibilità per gli operatori di esercitare il diritto alla detrazione. Il novellato articolo stabilisce infatti che il diritto “è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**” (in luogo della precedente formulazione “*al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto*”).

Alla luce di tale modifica, come da più parti evidenziato, emergono non poche difficoltà nella **gestione delle fatture relative alle operazioni che si considerano effettuate nel mese di dicembre** ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), in quanto non sempre la consegna delle fatture al cliente avviene entro l’anno di **effettuazione dell’operazione**, che rappresenta l’anno in cui l’imposta diviene **esigibile**.

Secondo la nuova impostazione, il **diritto alla detrazione** di una fattura di acquisto relativa a un’operazione effettuata in dicembre può essere esercitato, per i **contribuenti mensili**, mediante tre differenti modalità in funzione del momento di **ricezione della fattura**. In particolare:

- se la fattura è ricevuta **entro il 31/12**, potrà essere inserita nella **liquidazione del mese di dicembre**, senza creare particolari difficoltà operative;
- se la fattura è ricevuta **tra il 31/12 e 16/1**, dovrà essere registrata nel mese di gennaio con **Iva sospesa** e, ai fini della detrazione, sarà possibile far confluire l’operazione alternativamente nella liquidazione del mese di dicembre oppure nella **dichiarazione**

annuale;

- se la fattura è ricevuta **tra il 16/1 e il 30/4** (termine per la presentazione della dichiarazione annuale), dovrà essere registrata al momento della sua ricezione con **Iva sospesa** e l'operazione dovrà necessariamente confluire nella **dichiarazione Iva annuale**, ai fini della detrazione della relativa imposta.

Per i **contribuenti trimestrali**, non redigendo tali soggetti la liquidazione del quarto trimestre (salve le regole per i cosiddetti "trimestrali speciali"), la seconda e la terza modalità convergono di fatto in una sola: la ricezione della fattura **dal 1 gennaio al 30 aprile** comporta necessariamente che l'operazione confluisca nella **dichiarazione annuale** ai fini della detrazione.

Nel caso (non così infrequente) in cui la fattura dovesse essere ricevuta dal cessionario/committente **oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale**, l'unica opzione possibile al fine di non perdere il diritto alla detrazione sembrerebbe la presentazione di una **dichiarazione annuale integrativa** nella quale includere tale fattura.

A parere di chi scrive, però, tale soluzione appare **insidiosa** (e quantomeno paradossale) principalmente per due **motivi**:

- la registrazione e la detrazione dell'imposta avverrebbero in uno stato di sostanziale **inadempienza del cessionario/committente** in quanto egli avrebbe dovuto, in caso di mancata ricezione della fattura, emettere una **autofattura** e **versare la relativa Iva**;
- la detrazione dell'imposta nella dichiarazione integrativa andrebbe a rappresentare un'**elusione** del **termine** imposto dalla **norma**.

In merito al primo punto si ricorda, infatti, che ai sensi dell'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), il **cessionario** o **committente** che abbia acquistato beni o servizi per i quali non è stata emessa fattura (o con emissione di fattura irregolare) è tenuto, pena il pagamento di una **sanzione amministrativa** pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, e salva la responsabilità del cedente o prestatore, a **regolarizzare** l'operazione con le seguenti modalità:

- in caso di **mancato ricevimento della fattura**, entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, presentando all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, una **autofattura** dell'operazione in **duplice esemplare**, previo pagamento **dell'imposta**;
- se ha ricevuto una **fattura irregolare**, presentando all'Ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, una **autofattura integrativa**, previo **versamento** della **maggiorata imposta eventualmente dovuta**.

In conclusione, dalla nuova impostazione sembra emergere un rischioso paradosso: se da un lato, infatti, il **momento di ricezione della fattura** assume un ruolo cruciale nella determinazione delle modalità di **detrazione** dell'imposta concesse al

cessionario/committente, dall'altro, quest'ultimo non ha il potere di determinare in alcun modo il momento nel quale riceverà la fattura (necessaria per poter attuare concretamente la detrazione).

Si rende pertanto inevitabile un intervento normativo che razionalizzi il funzionamento delle nuove norme in materia di detrazione dell'imposta, al fine anche di **prevenire un inasprimento dei già difficili rapporti tra operatori economici** in un mercato che ancora fatica a riprendersi dalla crisi degli ultimi anni.



Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

La nuova società sportiva lucrativa – II° parte

di **Guido Martinelli**

L'[articolo 1, comma 357, L. 205/2017](#) (legge di Bilancio 2018) prevede, per le nuove **società sportive lucrative**, la possibilità di assoggettare ad **IVA al 10%** i ***“i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società”***.

L'agevolazione è scattata con l'**entrata in vigore** della disposizione in esame (è venuto meno un emendamento che ne differiva l'applicazione al primo gennaio 2019) ed è applicabile unicamente per i ricavi derivanti dalle **attività sportivo dilettantistiche**.

Si ritiene che per l'individuazione di tali ricavi sia necessario far riferimento ai proventi connessi a quelle che sono le **attività istituzionali** dell'ente così come individuate per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato **ad aliquota ordinaria**.

Resta da intendersi quale significato dare all'inciso: ***“in impianti gestiti da tale società”***.

Pensare che si sia, ad esempio, voluto fare dei distinguo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, tra attività svolta **all'interno di un impianto** o **all'aperto** (ad esempio tra un corso di ginnastica svolto in palestra e un corso di vela svolto all'aperto) credo vada contro la logica e la *ratio* della disposizione.

Analogamente, ove si volesse discutere sul concetto di ***“impianto gestito”***, differenziando le sportive che in convenzione con l'ente proprietario ne curano la **gestione** da quelle che si limitano ad **affittare spazi** all'interno di impianti gestiti da terzi, si perderebbe di vista la **finalità** della norma.

Sicuramente, quindi, **tutte le prestazioni di servizi** sportivi dietro pagamento di corrispettivo, **indipendentemente** dal *“nomen iuris”* utilizzato e **dalle modalità di erogazione del servizio** (in sintesi tutte quelle che, per le **non lucrative**, rientrerebbero nel campo di applicazione dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)) sono da assoggettare all'aliquota ridotta da parte delle **società lucrative**.

Aliquota ordinaria, invece, per le **sponsorizzazioni** e l'eventuale **vendita di biglietti** in occasione di **manifestazioni con ingresso a pagamento**.

Prudenzialmente ritengo debba essere assoggettata ad **aliquota ordinaria** anche la prestazione di servizi sportivi, da parte delle lucrative, verso **attività non più riconosciute come sportive dal CONI**.

Non vi è dubbio che emerga una criticità. Ossia le **non lucrative** che per scelta non volessero o potessero applicare la **decommercializzazione** di cui al citato [articolo 148 Tuir](#), per le medesime prestazioni si troverebbero, invece, a dover applicare l'**aliquota ordinaria del 22%**.

I rapporti di collaborazione nelle nuove SSD lucrative

L'**articolo 1, comma 356, L.205/2017** (legge di Bilancio 2018) prevede inoltre che alle **società sportive lucrative** non si applichi, come già previsto per le non lucrative, la previsione di cui all'[articolo 2, comma 2, lett. d\), D.Lgs. 81/2015](#) (*"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*).

Le prestazioni alle quali poter applicare detta disposizione **dovranno essere individuate dal Coni** ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a\), D.Lgs. 242/1999](#) – il c.d. decreto Melandri – (*"2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo ..."*).

Ciò produce, ovviamente, la conseguenza che, per le eventuali collaborazioni instaurate per **attività diverse da quelle che saranno indicate dal Coni**, la presunzione della applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato in presenza di rapporti eterocoordinati con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro scatterà regolarmente.

I compensi qualificati ex lege quali collaborazioni coordinate e continuative riconosciuti dal Coni per le società sportive lucrative (quindi con conseguente applicazione degli obblighi di iscrizione nel libro unico e di comunicazione al centro per l'impiego) **sono catalogati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 50 Tuir](#).

È ovvio che rientreranno in tale inquadramento solo quei rapporti che non costituiscono **rapporto di lavoro subordinato o esercizio di arti e professioni**.

A decorrere dal primo gennaio per detti lavoratori scatterà l'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.

Per i primi cinque anni dal 2018 (quindi detta agevolazione andrà progressivamente a scomparire con il decorso del termine) **la contribuzione è dovuta nella misura del 50%** del compenso spettante al collaboratore, con conseguente analoga riduzione dell'imponibile pensionistico.

La norma prevede, poi, che: *“nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”*. Si dovrebbe avere, **come conseguenza, la non debenza dei contributi minori e dell'assicurazione all'Inail.**

Ci si augura su quest'ultimo punto di avere presto un chiarimento ufficiale .



DICHIARAZIONI

Le novità del modello IVA 2018

di **Federica Furlani**

È stata di recente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **bozza del modello Iva 2018**, relativo all'anno 2017, che, come noto, dovrà essere **presentato**, esclusivamente in **via autonoma, entro il 30 aprile 2018**.

In sintesi, le principali **novità** rispetto al modello dell'anno precedente sono le seguenti:

FRONTESPIZIO

È stato eliminato il riquadro "*Sottoscrizione dell'ente o società controllante*" a seguito della modifiche apportate all'[articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) dalla Finanziaria 2017; non è infatti più previsto che la società controllante, in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, debba sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.

QUADRO VE

La novità del quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d'affari, riguarda la **ridenominazione** nella sezione 4 **del rigo VE38** "*Operazione effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter*" (***split payment***), in modo da ricomprendervi non solo le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche quelle nei confronti delle **società** elencate nel nuovo **articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972**, a decorrere dal 1° luglio 2017.

QUADRO VJ

Le novità del quadro VJ riguardano:

- la **soppressione del rigo VJ12**, nel quale andavano indicati gli acquisti di **tartufi** da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva;
- la **ridenominazione del rigo VJ18** "*Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter*" (***split payment***), in modo da ricomprendervi non solo gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni ma anche dalle **società** elencate nel nuovo comma 1-bis dell'**articolo 17-ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/1972**, a decorrere dal 1° luglio 2017.

QUADRO VH

Da quest'anno **il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare**,

integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva ([risoluzione AdE 104/E/2017](#)).

In tal caso andranno indicati **tutti i dati richiesti**, compresi quelli **non** oggetti di **invio, integrazione o correzione**.

Le altre novità riguardano:

- **l'introduzione dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16** per la separata indicazione delle risultanze delle **liquidazioni periodiche trimestrali**, con a margine degli stessi la **colonna 4 "Liquidazione anticipata"** da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- **l'introduzione**, a margine di ciascun rigo, della **colonna 3 "Subfornitori"**;
- **la soppressione della colonna 3 "Ravvedimento"**.

QUADRO VM

Il nuovo quadro VM "**Versamenti immatricolazioni auto UE**" sostituisce la sezione II del quadro VH del modello IVA precedente.

QUADRO VK

Le novità del **quadro VK** riguardano:

- **l'introduzione della casella 4 "Operazioni straordinarie"**, con la quale segnalare che la società dante causa di un'**operazione straordinaria** è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di **liquidazione Iva di gruppo** cui partecipava;
- **la soppressione dei righi VK2 "Codice", VK35 "Versamenti integrativi di imposta"** e il riquadro **"Sottoscrizione dell'ente o società controllante"**;
- **l'introduzione del rigo VK28 "Acconto"**, per l'indicazione dell'importo trasferito alla **società controllante** tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo;
- **l'introduzione del rigo VK34 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo"**, per l'indicazione dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la **prima cessione interna**, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

QUADRO VL

Le novità del **quadro VL** riguardano:

- **la soppressione dei righi VL4 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi", VL29 "Ammontare versamenti periodici, da**

- ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”, VL31 “Versamenti integrativi di imposta”;*
- l'introduzione del rigo VL29 “*Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo*”, per l'indicazione dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
 - l'introduzione del rigo VL30 “*Ammontare IVA periodica*”, composto da 3 colonne.

QUADRO VX

Il quadro VX è stato modificato con l'introduzione **dei rigi VX7 e VX8** per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante.

QUADRO VO

Nel quadro VO è stato introdotto il **rigo V026** affinché le **imprese minori** possano comunicare, ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), l'**opzione, vincolante per almeno un triennio** (quindi nel caso specifico 2019) per la **tenuta dei registri Iva senza separata indicazione di incassi e pagamenti**.



IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa e acquisto del secondo immobile

di **Luigi Ferrajoli**

La c.d. “**agevolazione prima casa**” è un particolare **trattamento fiscale privilegiato** previsto per il contribuente, persona fisica, che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di **un'unità immobiliare non di lusso**.

Il criterio per individuare un'**abitazione di lusso** era dapprima ancorato ai requisiti elencati nel **D.M. 1072/1969**, ma è stato poi modificato dal Legislatore, per gli atti stipulati dal 14.01.2014, con il **D.L. 23/2011** per l'imposta di registro e con il **D.Lgs. 175/2014** per l'Iva (che ha equiparato la nuova disciplina introdotta per l'imposta di registro a quella in materia di Iva); attualmente, quindi, si considerano tali gli immobili abitativi rientranti nella categoria catastale **A1** (abitazioni di tipo signorile), **A8** (abitazioni in villa) e **A9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La normativa che regola la c.d. “**agevolazione prima casa**” è molto articolata e, nel corso degli anni, **ha subito molteplici interventi legislativi**.

Il regime agevolato, attualmente in vigore, **può essere applicato** in una compravendita di un immobile nel caso in cui ricorrano i seguenti presupposti:

1. il bene acquistato **sia un'abitazione “non di lusso”**;
2. **l'immobile sia ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente** (nel caso in cui la parte acquirente non dovesse avere la residenza si dovrà impegnare a trasferirla entro i successivi **diciotto** mesi);
3. **l'acquirente non sia titolare**, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **di altra a casa nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato**;
4. l'acquirente non sia titolare, neppure *pro quota*, su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà di altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali suddette.

Nel caso in esame, **la Cassazione, Sesta Sezione, con ordinanza n. 27376 del 17.11.2017**, ha accolto il ricorso proposto dall'Ente impositore.

Nella fattispecie *de qua*, **il contribuente**, verso cui l'Agenzia aveva notificato un **avviso di liquidazione**, **aveva acquistato** nel 2007 **un appartamento che veniva adibito a studio** ma indicato nell'atto di compravendita come **casa di abitazione**, censita in categoria catastale **A/2**, senza aver **usufruito dell'agevolazione fiscale inerente la prima casa**, richiesta ed applicata per

l'acquisto di un **altro immobile** effettuato nel 2010.

La CTR riteneva di accogliere la **domanda del contribuente diretta a ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione** che revocava il beneficio fiscale applicato.

L'Agenzia delle Entrate decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come motivo di impugnazione la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto **sostanziali, ossia la tariffa parte I, articolo 1, nota II-bis, allegata al D.P.R. 131/1986**, rilevando che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, *"il beneficio fiscale inerente all'acquisto di prima casa non spetta a chi è già proprietario di altro immobile sito nel medesimo territorio comunale, sia pure a titolo di nuda proprietà"* ([Cassazione 8350/2016](#)).

Senonché la **Corte di Cassazione**, con la richiamata **ordinanza n. 27376/2017**, ha ritenuto opportuno esaminare la questione *de qua*, **tenendo conto del quadro normativo di riferimento e dei principi espressi nelle precedenti pronunce** della medesima Corte.

Gli Ermellini, infatti, precisavano che **l'applicazione del beneficio all'acquisto dell'immobile** da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, fosse subordinato alla **"non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato"** (Cass. Civ. 21284/2014). **Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come "non idonea" all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es. inabilità) che di natura soggettiva (es. fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione** (Cass. Civ. 2418/2003).

Ne consegue che esclusivamente **il soggetto che abbia la proprietà** di un'altra abitazione come non **idonea** all'uso abitativo può godere dell'agevolazione fiscale "prima casa"; viceversa, tale **agevolazione è negata** nel caso in cui il soggetto sia proprietario di due immobili ad uso abitativo nello stesso Comune.

Nel caso *de quo*, la Corte **ha dunque cassato la sentenza** impugnata, rilevando che il soggetto era già proprietario di un'abitazione e **ha rinviato** alla CTR territorialmente competente.



Master di specializzazione
TEM E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
CON LUIGI FERRAJOLI
Scopri le sedi in programmazione >

ISTITUTI DEFLATTIVI

Dal 2018 reclamo/mediazione con soglia potenziata

di **Dottryna**



Il reclamo/mediazione rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso tributario, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, modificato in un primo momento dall'articolo 1, comma 611, lettera a), della L. 147/2013 e, più recentemente, dall'articolo 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 156/2015 e dall'articolo 10 del D.L. 50/2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Istituti deflattivi", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'ambito applicativo dell'istituto anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E/2017.

L'istituto del reclamo e della mediazione si applica ([comma 1, articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992](#)) a **tutte le controversie**, aventi valore non superiore a **ventimila euro**, elevati (ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 e 2, del D.Lgs. 90/2017](#)) ad **euro cinquantamila** per gli **atti impugnabili** notificati a partire dal 1° gennaio 2018. Non rileva, dunque, la data di proposizione del ricorso ma solo quella di **notifica dell'atto impositivo che s'intende impugnare**.

Al riguardo, la [circolare AdE 30/E/2017](#) ha precisato che il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

1. **atti notificati** (*rectius*, **ricevuti dal contribuente**) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. **rifiuti taciti** per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di **novanta giorni** dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per la determinazione del valore della controversia occorre **fare riferimento all'importo del tributo**, senza computare gli interessi, le eventuali sanzioni nonché i contributi previdenziali e assistenziali e senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite.

La prassi in argomento (si vedano [circolari AdE 9/E/2012](#), punto 1.3 e [33/E/2012](#), par. 5.1 e 5.2 e [30/E/2017](#)) ha chiarito come in generale il valore della lite non debba essere apprezzato sulla base dell'**importo accertato** (sia esso tributo o sanzione), ma in relazione all'**importo oggetto di contestazione da parte del contribuente** (ex [articolo 12, D.Lgs. 546/1992](#)), tenendo conto del **singolo atto impugnato**. Pertanto, se il contribuente contesta solo **una parte del tributo accertato** (o della sanzione irrogata) **il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata**.

Sono in ogni caso **esclusi dall'applicazione del reclamo/mediazione**:

- gli atti **irrogativi di sanzioni accessorie** (come, per esempio, la chiusura dei locali commerciali per violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale ai sensi dell'[articolo 12, D.Lgs. 471/1997](#)). L'Agenzia delle Entrate ([circolare 33/E/2012](#), paragrafo 1.3) ritiene **non reclamabile il provvedimento**, posto che ai sensi dell'[articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992](#) il reclamo deve essere azionato qualora la **lite abbia un valore** (che non superi la soglia ivi stabilita);
- **le cause sul recupero di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario** ([comma 10, articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992](#));
- **le controversie di valore indeterminabile** (cfr. [circolare AdE 9/E/2012](#)), a eccezione dei contenziosi di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) (cfr. *supra* 3.2);
- **i dinieghi di definizione delle liti pendenti** di cui all'[articolo 39 comma 12 del D.L. 98/2011](#) ([circolare AdE 9/E/2012](#), par. 5.2);
- **gli atti concernenti i dazi doganali**. Quest'ultima fattispecie è stata recentemente introdotta con la L. 96/2017 (di conversione del D.L. 50/2017), con l'introduzione di un nuovo comma (1-bis) che letteralmente prevede l'esclusione "*dalla mediazione [dei] tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014*".

A tal riguardo la [circolare AdE 30/E/2017](#) ha precisato che il reclamo/mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie, quali, in specie, "*prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*".

Viene così esteso anche all'istituto del reclamo/mediazione il **principio dell'indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie**, già recepito in altre discipline nazionali.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)